

REGIONE SICILIANA



*Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale*

**STAGIONE VENATORIA 2024-2025
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ARCIPELAGO DELLE PELAGIE
Modifiche al D.A. n.73/Gab del 24 settembre 2024**

L'Assessore

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche e integrazioni;
- Considerato** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;
- Considerato** che in Sicilia, con Decreto n.46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n.204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n.15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n.14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n.205 alla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21.02.2005 n.46 e del 05.5.2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;
- Visto** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- Visto** il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

- Considerato** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;
- Considerato** che l'arcipelago delle Pelagie ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie;
- Considerato** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 nel Sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre consente l'esercizio dell'attività venatoria, ove possibile, dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove il prelievo venatorio è esercitato nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;
- Considerato** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;
- Considerato** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 non consente l'inizio dell'attività venatoria prima del 1 ottobre anche nelle porzioni di territorio delle Important Bird Areas esterne alle ZPS e che le isole Pelagie rientrano nell'IBA 168;
- Visto** il Decreto Assessoriale n.52/GAB del 17.7.2024 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- Visto** il D.A. n.69/GAB del 12.9.2024 con il quale è stato regolamentato l'esercizio venatorio per la specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- Visto** il D.A. n.73/GAB del 24.9.2024 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025 nell'Arcipelago delle Isole Pelagie;
- Vista** la nota inviata con PEC del 22.10.2024 dalla Delegazione di Linosa del Comune di Lampedusa e Linosa, assunta al prot.99801 del 22.10.2024, con la quale viene trasmessa la raccolta di n.114 firme di abitanti di Linosa per manifestare la necessità di consentire il prolungamento del periodo di caccia nei confronti del Coniglio selvatico per contrastare le ricadute negative, in termini di danni alle colture agricole, dovute alla numerosa presenza di questa specie nell'isola;
- Considerato** che l'attività agricola riveste una notevole importanza nell'economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che caratterizza le isole Pelagie, contribuendo a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;
- Ritenuto** che nell'arcipelago delle isole Pelagie l'attività venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna per la gestione di un ecosistema di per sé alterato dall'assenza di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall'eccessiva proliferazione di specie quale appunto il coniglio selvatico che mette a rischio le colture di pregio e alcuni biotipi;
- Ritenuto** pertanto, che l'eccessiva presenza di conigli nelle isole Pelagie richiede l'estensione del periodo di caccia per il Coniglio selvatico al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;

D E C R E T A

ART.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART.2

A parziale modifica del D.A n.73/Gab del 24.9.2024, nell'arcipelago delle Isole Pelagie, l'esercizio venatorio per la specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) è consentito dal 02 ottobre al 15 dicembre 2024.

ART.3

Restano salve tutte le disposizioni e prescrizioni di cui al D.A. n.73/Gab del 24.9.2024.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n.21 e ss.mm.ii..

Palermo, 08.11.2024

L'Assessore
Salvatore Barbagallo